



Decisione n. 2134 del 13 gennaio 2020

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

### **Il Collegio**

#### **composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 7 ottobre 2019, in relazione al ricorso n. 2833, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*I.* La ricorrente riferisce di avere acquistato mediante operazioni disposte nel corso del 2014, su raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni emesse dalla banca capogruppo dello stesso intermediario, per un controvalore complessivo di € 3.990,00. Contesta, a tal proposito, la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche ed i rischi insiti nelle azioni proposte, anzitutto con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto. Aggiunge di non essere riuscita a rivendere le azioni di che trattasi e che l'intermediario le ha proposto la concessione di un fido al fine di sopperire alle proprie esigenze di liquidità. Tutto ciò affermato, la ricorrente conclusivamente chiede il rimborso del

capitale investito nell'acquisto delle azioni, oltre che delle spese sostenute per l'ottenimento del fido, per un importo complessivo che quantifica in € 6.000,00.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Premette che la ricorrente è titolare di n. 315 azioni emesse dalla propria capogruppo, delle quali n. 100 azioni acquistate in data 9 maggio 2014 sul mercato secondario, n. 200 azioni aderendo a un aumento di capitale in data 26 novembre 2014, allorquando sottoscriveva anche obbligazioni subordinate in scadenza il 30 dicembre 2021 per un valore nominale di € 1.200,00, e infine n. 15 azioni mediante assegnazione a titolo gratuito. Ciò precisato, il resistente contesta di non avere informato correttamente la odierna ricorrente in merito alle caratteristiche e ai rischi propri delle azioni proposte. A questo proposito, il resistente precisa che la ricorrente al momento dell'acquisto delle prime n. 100 azioni ha dato atto di conoscere lo statuto sociale dell'emittente, mentre al momento della sottoscrizione delle ulteriori n. 200 azioni ha dato atto di conoscere il contenuto del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale dell'emittente. Più in particolare, il resistente contesta di non avere informato in modo adeguato la ricorrente con riguardo al rischio di illiquidità delle azioni della propria capogruppo precisando, da una parte, che esse non erano illiquide al tempo dei fatti in esame e, dall'altra, che la ricorrente ha comunque preso visione della relativa scheda prodotto nella quale era indicato che le azioni non erano quotate su un mercato regolamentato e che questa circostanza avrebbe potuto renderne difficoltosa la cessione. Il resistente contesta anche che le operazioni raccomandate fossero non adeguate al profilo della cliente, rilevando che le azioni della propria capogruppo all'epoca dell'acquisto erano caratterizzate da una rischiosità media (successivamente elevato a medio-alta), compatibile con il profilo di rischio, per l'appunto, medio della ricorrente. Infine e a ogni buon conto, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria di controparte, rilevando che: *i*) la ricorrente è ancora in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate sottoscritte; *ii*) le obbligazioni di che trattasi hanno pagato cedole che vanno

comunque detratte dalla pretese risarcitoria formulata; *iii*) la ricorrente non ha mai disposto un ordine scritto di vendita, né mai richiesto e ottenuto un fido per far fronte a esigenze di liquidità determinate dall'impossibilità di rivendere le azioni di che trattasi. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato nel merito.

**3.** La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di formulare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

## **DIRITTO**

**1.** Il ricorso è fondato per le ragioni ed entro i limiti di seguito rappresentati.

In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato, ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti, che la ricorrente ha acquistato n. 315 azioni e obbligazioni subordinate della capogruppo dell'intermediario convenuto per un controvalore complessivo di € 3.943,00, mediante le seguenti distinte operazioni: *i*) in data 9 maggio 2014 n. 100 azioni per un controvalore di € 953,00; *ii*) in data 26 novembre 2014 n. 200 azioni per un controvalore di € 1.790,00 e obbligazioni subordinate per un controvalore di € 1.200,00; *iii*) in data 9 gennaio 2018 n. 15 azioni a titolo gratuito.

Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che l'oggetto del presente giudizio arbitrale deve essere limitato alle sole azioni acquistate dalla ricorrente, non potendo essere esteso anche alle obbligazioni subordinate sottoscritte il 26 novembre 2014. Infatti, da una parte, la ricorrente non ha svolto alcuna specifica contestazione in relazione a tali obbligazioni, avendo solamente allegato inadempimenti informativi in relazione alle azioni e, dall'altra, non sussistono, allo stato, elementi per ritenere che tali obbligazioni non saranno regolarmente rimborsate alla scadenza.

**2.** Ciò premesso, stanti le evidenze in atti, risulta fondata la domanda di risarcimento del danno per la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi delle azioni proposte. In particolare, nel caso di specie, risulta comprovato l'inadempimento degli obblighi informativi per aver il resistente raccomandato l'acquisto di azioni della propria capogruppo

rappresentandole come azioni a rischio medio, nonostante esse non fossero quotate su un mercato regolamentato e fossero già caratterizzate al tempo da un apprezzabile rischio di illiquidità. Inoltre, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi, non è sufficiente a far ritenere congruamente assolta l'intera gamma degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore il mero rinvio allo statuto dell'emittente o al contenuto di un prospetto informativo pubblicato in occasione dell'operazione di aumento di capitale dell'emittente. Né, allo stesso modo, risulta sufficiente il fatto che il resistente abbia fatto sottoscrivere al ricorrente la scheda prodotto.

3. Ciò essendo, si può allora ritenere che, qualora il resistente avesse informato correttamente la ricorrente, quest'ultima non si sarebbe determinata nel senso di procedere all'acquisto delle azioni di cui trattasi, stante il profilo soggettivo della stessa, come emergente dalla documentazione in atti. Pertanto, ella ha diritto al risarcimento del danno occorso, in misura pari alla differenza tra quanto investito nell'acquisto delle azioni (€ 2.743,00) e il loro valore al momento dell'odierna decisione, che in via equitativa può essere ritenuto pari al prezzo unitario al quale le azioni della capogruppo del resistente sono correntemente poste in vendita sul mercato Hi-Mtf (€ 2,38) moltiplicato per il numero di azioni posseduto dalla ricorrente (n. 315), valore quindi pari a € 749,70. La somma così determinata (pari a € 1.993,30) deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascun acquisto alla data dell'odierna decisione, per complessivi € 48,58, e maggiorata di interessi legali dalla data del reclamo dell'8 maggio 2018 sino al soddisfo. Le spese che la ricorrente sostiene di avere sostenuto per l'ottenimento del fido necessario per sopperire alla mancanza di liquidità non risultano, invece, risarcibili in questa sede, trattandosi di circostanza affermata ma non comprovata da parte attorea, oltre che specificamente contestata dal resistente.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa,

nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 2.041,88, oltre a interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'AC, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi